

n. 3081/04 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

- Seconda Sezione -

composto dai Magistrati

dr. ANTONIO ONORATO	Presidente
dr. ANDREA PANNONE	Consigliere
dr. VINCENZO CERNESE	Primo Referendario Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8732/2003 R.G. proposto da:

CRISTIANO RENATO, in proprio e quale capogruppo del Raggruppamento Tecnico Professionale altresì composto dall'Ing. Carmine Greco, dal Dott. Salvatore Tramontano, dal Dott. Gianfranco Caccavale e dall'Arch. Salvatore Monteforte, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Giampiero Cipolletta e Maurizio Russo e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via S. Teresa al Museo, n. 8;

contro

il **COMUNE DI CASAMARCIANO**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Vitale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via dei Mille, n. 13;

e nei confronti della

“PROJECT & PLANNING” S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- della delibera della Giunta Comunale di Casamarciano n. 56 del 22.5.2003, affissa all’Albo Pretorio il 30.5.2003, con la quale è stato affidato alla S.r.l. “Project & Planning” l’incarico della redazione del piano per gli investimenti produttivi nelle zone D1 e D2 del P.R.G. del Comune, anzicchè al raggruppamento tecnico professionale del ricorrente, che pure era stato espressamente indicato quale avente titolo al conferimento dell’incarico dal Responsabile Capo Settore Area Tecnica del Comune;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque, connesso, e, segnatamente, della relazione del Sig. Assessore alla Pianificazione del Comune, posta a fondamento della determinazione *de qua*;

e per l’accertamento

del diritto del raggruppamento del ricorrente al risarcimento informa specifica o per equivalente, del danno ingiusto subito in conseguenza del provvedimento di cui sopra.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

VISTI gli atti tutti della causa;

VISTI i motivi aggiunti notificati il 5.11.2003 e depositati il giorno 12 successivo;

UDITA alla Camera di Consiglio del 4 marzo 2004 la relazione del dr. Vincenzo Cernese;

UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto:

FATTO

Esponne l'ing. Renato Cristiano che con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 3 febbraio 2003, ad oggetto: "Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) - Attivazione piano finanziamento Cassa DD. PP. per la progettualità. Determinazioni", esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale di Casamarciano stabiliva di procedere alla redazione del Piano degli Insediamenti Produttivi, zone D1 e D2, del vigente P.R.G., mediante affidamento a professionisti esterni.

Aggiunge che, con lo stesso atto, la citata Amministrazione provvedeva ad approvare lo schema di avviso pubblico ed il disciplinare di incarico, che in data 14.4.2003 era stato pubblicato all'Albo Pretorio il predetto avviso ed, infine, che, entro i termini fissati, e, cioè, entro il 28.30.2003, erano pervenute all'ente cinque richieste per l'affidamento dell'incarico in questione, tra le quali quella del raggruppamento dell'esponente.

Dolendosi, poi che, nonostante il più volte citato avviso avesse previsto espressamente che "l'incarico sarà conferito con delibazione di Giunta Municipale per il tramite del Responsabile del Settore Tecnico" (che, nel caso di specie - in apposita relazione del 12.5.2003 - aveva reso il suo parere nel senso che l'incarico in oggetto fosse da affidare al Raggruppamento tecnico Professionale Ing. Cristiano ed altri), la Giunta Comunale, riunitasi in data 22.5.2003, nell'acquisire una non prevista e non meglio identificata relazione a firma del Sig. Assessore alla Pianificazione, esprimeva l'avviso che l'incarico avrebbe dovuto essere affidato ad altro soggetto e, precisamente, alla S.r.l. "Project & Planning", pedissequamente deliberando

conformemente alle risultanze della citata relazione, l'Ing. Renato Cristiano, con ricorso notificato il 31 luglio-1° agosto 2003 e depositato l'8 agosto 2003, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, gli atti in epigrafe, ed in relazione al loro annullamento, ha chiesto l'accertamento del suo diritto al risarcimento in forma specifica o per equivalente per i danni subiti, deducendo le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e contraddittorietà; atteso che, nell'affidare l'incarico per la redazione del p.i.p. alla controinteressata, l'intimata Amministrazione comunale avrebbe stravolto tutte le regole del procedimento pur chiaramente indicate nell'avviso pubblico. Evidenzia, il ricorrente, alla stregua della perentoria previsione contenuta in siffatto avviso, l'incarico in parola avrebbe dovuto essere conferito esclusivamente in forza delle indicazioni fornite, al riguardo, dal responsabile del settore tecnico - nella relazione acquisita in data 12.5.2003 - il cui parere - reso tre giorni dopo - assolutamente vincolante, avrebbe dovuto essere soltanto recepito, nella sua natura di "organo politico", dalla Giunta in apposita formale delibera di ratifica, senza alcuna competenza di quest'ultima a valutare nel merito i *curricula* dei professionisti e/o gruppi di professionisti aspiranti all'incarico, nel mentre, illegittimamente, nell'acquisire una fantomatica "relazione accompagnatoria" dell'incarico, redatta il successivo 22.5.2003 dal Sig. Assessore alla Pianificazione, andando in contrario avviso con la Relazione del responsabile Tecnico del Settore, si sarebbe proposto alla Giunta l'affidamento dell'incarico in oggetto ad altro concorrente;

2) Incompetenza; preso atto che il provvedimento oggetto del presente gravame risulterebbe adottato da organo incompetente, nel senso che, una volta eliminato il parere del Responsabile del Settore Tecnico, l'adozione dell'avversato provvedimento risulterebbe imputabile alla Giunta e ad un suo Assessore, entrambi organi politici assolutamente non abilitati a scelte di merito e valutazioni di professionisti (opinione, questa, autorevolmente condivisa dall'Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici - interpellata da uno dei componenti del raggruppamento tecnico professionale dell'odierno ricorrente - che, sul punto, avrebbe perentoriamente invitato il Comune di Casamarciano a fornire informazioni e chiarimenti;

3) Eccesso di potere per carente istruttoria e difetto di motivazione; atteso che, quand'anche la Giunta avesse avuta facoltà di acquisire (oltre a quello del responsabile del Settore Tecnico), ulteriori e diversi pareri, questi avrebbero dovuto essere sottoposti ad un'attenta valutazione comparativa, in ogni caso, fornendo congrua motivazione della preferenza accordata all'uno o all'altro.

In data 9 settembre 2003, il resistente Comune provvedeva, a mezzo del suo procuratore, a depositare nella Segreteria di questa Sezione ulteriore memoria difensiva, copia della delibera di Giunta Municipale 7 agosto 2003, n. 84, nonché copia del disciplinare sottoscritto tra il Comune ed i professionisti affidatari dell'incarico.

A seguito del deposito di siffatta documentazione alla Camera di Consiglio del 2.10.2003, con atto notificato il 5.11.2003 e depositato il giorno 12 successivo parte ricorrente deduceva i seguenti motivi aggiunti.

1) Violazione dei principi generali in materia di procedimenti di secondo grado - Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà - Illegittimità derivata;

2) Violazione di legge (artt. 7 e ss. L. n. 2 41/90) - Eccesso di potere per falsità ed erroneità dei presupposti, carente istruttoria ed erronea ponderazione della fattispecie concreta - difetto di motivazione.

L'intimato Comune si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo, per difetto di legittimazione passiva del ricorrente l'inammissibilità del gravame, di cui, nel merito, ne sosteneva, altresì, l'infondatezza del gravame, all'uopo analiticamente controdeducendo alle avverse censure.

Alla pubblica udienza del 4 marzo 2004 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Pregiudizialmente il Collegio deve pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del proposto gravame sollevata dalla resistente Amministrazione per difetto di legittimazione ad agire del ricorrente, sotto il duplice profilo sia per aver agito, quest'ultimo, in rappresentanza di un Raggruppamento Tecnico Professionale giammai costituito, né avendo ricevuto espresso mandato dai singoli componenti il Raggruppamento, sia per l'incompatibilità derivante dalla sua posizione di professore associato a tempo pieno presso la Facoltà di Ingegneria - rilevata nella memoria depositata in giudizio in data 3.3.2004.

Con riferimento al primo profilo di inammissibilità, deve rilevarsi che l'avviso pubblico di indizione della selezione, nel momento in cui (considerata la necessaria presenza nel gruppo di specifiche figure dotate della necessaria professionalità) consentiva la partecipazione alla

competizione, solo di professionisti (non singoli, ma) raggruppati o associati, null'altro richiedeva, ai fini dell'ammissione, da parte di ciascuno che la "propria volontà a svolgere la relativa prestazione professionale", senza nulla aggiungere in ordine alla preventiva formazione del raggruppamento o associazione. E conformemente a siffatta previsione, l'ing. Cristiano, nella domanda del 22.4.2003, in qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento professionale, si impegnava a "costituire associazione temporanea di professionisti in caso di affidamento".

In tale situazione, considerando che alcuna esigenza di rappresentanza sostanziale o sostituzione processuale v'era - così come prospettato dalla difesa della resistente Amministrazione - l'eccezione di inammissibilità al riguardo sollevata va disattesa.

Relativamente al secondo profilo di inammissibilità - rilevato sempre in via d'eccezione dalla resistente Amministrazione nella memoria del 3.3.2004 - derivante dalla incompatibilità del ricorrente ad accettare qualsiasi incarico esterno a cagione della sua qualifica di professore universitario ordinario a tempo deve rilevarsi che effettivamente l'Ing. Renato Cristiano aveva dichiarato nel proprio curriculum professionale di essere professore, titolare del Corso di Tecnica Urbanistica, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Tuttavia, tale circostanza (nonostante sia stata ritenuta da questa Sezione in occasione della precedente sentenza n. 8084/2003, resa su fattispecie analoga, ostativa all'ammissione ad una pubblica gara), nel caso di specie, si rivela priva di ogni rilievo e del tutto ininfluyente, e così la eccezione, sul punto, sollevata, da disattendersi, in quanto, pur ricollegandosi ad aspetti degni della

massima considerazione, tuttavia la circostanza addotta non è stata fatta valere con lo strumento tecnico del ricorso incidentale, che rappresenta l'unico mezzo tecnico per dolersi di questioni attinenti al difetto di legittimazione attiva del ricorrente, quale prima condizione dell'azione proposta.

Nel merito, il ricorso in epigrafe ha per oggetto l'annullamento di una delibera di affidamento di un incarico per la redazione di un Piano di Insediamenti Produttivi, assumendo tale affidamento come intervenuto non su proposta del Responsabile del Settore Tecnico - così come prescritto dall'avviso pubblico - ma sulla base di una relazione dell'Assessore alla Pianificazione, in alcun modo prevista dal predetto avviso.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Preminenti ed entrambe fondate si rivelano le prime due censure che, afferendo ad una unica linea logico-argomentativa, possono trattarsi congiuntamente.

Appare, infatti quanto mai evidente come la violazione procedimentale lamentata nella I censura con l'acquisizione di un non previsto parere su relazione dell'Assessore alla Pianificazione (rivelatosi, poi, decisivo, in quanto recepito nella delibera della Giunta Comunale di affidamento dell'incarico), in alternativa al parere del responsabile del Settore Urbanistica, ha comportato uno stravolgimento nell'ordine delle fasi procedurali fissate nell'avviso pubblico (ove era detto a chiare lettere che: "L'incarico sarà conferito con deliberazione di Giunta Municipale, per il tramite del responsabile del Settore Tecnico"), concretizzatasi proprio attraverso l'arbitraria partecipazione al procedimento, per finalità istruttorie,

di un soggetto diverso rispetto a quello previsto dall'avviso pubblico, come lamentato nella II censura.

Sotto il profilo oggettivo e procedimentale deve rilevarsi che la giurisprudenza ha sempre ritenuto che “Le norme contenute nel bando, *lex specialis* della procedura contrattuale, non possono essere derogate, costituendo la loro osservanza garanzia specifica di imparzialità dell'Amministrazione e della *par condicio* dei concorrenti” (C. di S., Sez. V, 23.4.1991, n. 659) e che, quindi, a tale ultimo fine “Una volta che una determinata clausola sia stata inserita nel bando o nella lettera di invito, l'Amministrazione non può esimersi dal rispettarla, non essendovi alcuna discrezionalità in merito all'apprezzamento del contenuto delle disposizioni del Bando” (T.A.R. Toscana, Sez. II, 19.11.1996, n. 725).

Deve, in proposito, ritenersi che una siffatta conclusione è l'unica in grado di garantire condizioni imprescindibili per il corretto svolgimento di una qualsivoglia procedura concorsuale, quali il rispetto della *par condicio* fra i partecipanti, la trasparenza e la buona amministrazione, condizioni, queste, irrimediabilmente compromesse, qualora si consentisse all'Amministrazione, prima procedente e, poi, aggiudicatrice, di stravolgere *ad libitum* il procedimento per il cui tramite addivenire all'affidamento dell'incarico, illegittimamente ed arbitrariamente disapplicando una specifica clausola del bando. Un siffatto *modus operandi* si traduce in un cambiamento delle “carte in tavola” durante l'*iter* concorsuale, tale da sorprendere la buona fede degli altri concorrenti, ed, in buona sostanza, alterare il contesto di rigore e di imparzialità entro cui, conformemente alla normativa, generale e speciale di riferimento, necessariamente deve

svolgersi la competizione e di cui ne resta unicamente garante proprio la stessa Amministrazione aggiudicatrice.

Nella fattispecie, come previsto nell'avviso pubblico, la scelta doveva essere effettuata sulla base dei *curricula* vantati dagli aspiranti all'incarico da affidare, la qual cosa escludendo il carattere fiduciario della competizione (come pure prospettato dall'Amministrazione aggiudicatrice) e necessariamente implicando un confronto concorrenziale da effettuarsi fra le varie offerte in concorso.

Orbene, pur senza entrare nel merito delle scelte tra le varie offerte pervenute da preferirsi, può senz'altro sostenersi che ad una tale incombenza doveva, correttamente ed adeguatamente, attendere l'unico soggetto, alla stregua del pubblico avviso, a tal uopo competente, ossia il Responsabile del Settore Tecnico il quale - come dà atto nella sua relazione istruttoria alla Giunta Municipale del 12.5.2003 - aveva ritenuto "Dall'esame della documentazione istruttoria esibita che l'incarico possa essere affidato al R.T.P. rappresentato dall'Ing. Renato Cristiano in quanto, dalla lettura dei *curricula* pervenuti, è sicuramente quello che negli ultimi 10 anni ha prodotto il maggior numero di P.R.G. e P.I.P. Inoltre si fa rilevare che nel gruppo in questione vi sono professionisti (*omissis*) che per il passato hanno avuto già da questo ente incarichi che hanno portato a termine con professionalità e diligenza e che conoscono molto bene le problematiche del territorio con particolare riferimento anche alla questione geologica atteso che il dott. G. Caccavale ha fornito, nel recente passato, attività di consulenza a questo ente attività di consulenza per le

problematiche idrogeologiche e per la individuazione e risanamento di cavità del sottosuolo”.

Pertanto perde ogni rilievo quanto rilevato nell'avversato provvedimento e ripreso nella memoria difensiva di parte resistente secondo cui nel Raggruppamento ricorrente non si rinverrebbero le professionalità e le referenze richieste ai partecipanti all'Avviso pubblicato.

Una volta acquisito il parere del Responsabile del Settore Tecnico non restava alla Giunta che di “ratificare”, con apposita delibera, l'affidamento dei detto incarico al Raggruppamento del ricorrente.

Senonchè - come riferito in gravame e documentalmente provato - al momento dell'adozione del detto deliberato faceva la sua comparsa, nell'aula della Giunta, una “relazione accompagnatoria” all'affidamento dell'incarico, redatta il successivo 22.5.2003 dal Sig. Assessore alla Pianificazione, il quale, contestando le risultanze della relazione del responsabile del Settore tecnico, proponeva alla Giunta di affidare l'incarico ad altra Società. E la Giunta non solo deliberava in tal senso conforme, addirittura, riportando in calce al deliberato il parere di regolarità tecnica precedentemente espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, esplicitamente reso “come da relazione prot. 3053 del 12.5.2003” che prevedeva come pacifico l'affidamento dell'incarico al raggruppamento del ricorrente.

Pertanto, nella fattispecie, ponendo in essere una procedura del tutto atipica ed illegittima la Giunta Municipale ha finito con il riappropriarsi di una competenza che oramai più non era di sua pertinenza.

Infatti, sotto il profilo soggettivo, rileva il vizio di incompetenza - specificamente dedotto nella II censura - che, nella fattispecie, si rivela tanto più grave ed eclatante, in quanto tale da non potere essere in alcun modo sanata da convalida in corso di giudizio (ammessa, questa, dall'art. 6 della legge n. 249 del 1968, per il generico vizio di incompetenza) sol che si rifletta come esso contrasti con lo spirito della Riforma portata avanti nel corso degli anni 90' del trascorso millennio, con la quale si è sancita la definitiva separazione delle attribuzioni tra politica ed amministrazione, al punto da determinare - così come previsto nel progetto di legge sulle "norme generali sull'azione amministrativa", approvato dal Senato in data 10 aprile 2003 ed assegnato alla Camera - in caso di inosservanza della relativa regola di riparto la nullità e non la semplice annullabilità dell'atto che non la rispetti (come avverrebbe qualora si trattasse di una mera incompetenza).

Storicamente giurisprudenza e dottrina hanno sempre fatto rientrare il provvedimento di aggiudicazione (o di affidamento, che dir si voglia, se trattasi di incarichi di progettazione o assimilati) definitiva (consistente nella approvazione dei verbali di gara) con il quale si procede all'accertamento della regolarità formale del procedimento e della convenienza a stipulare il contratto, fra le competenze della Giunta.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. vo n. 77/95 (le cui norme sono state ora "assorbite" con qualche modifica, dal T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali), che è andato a consolidare le competenze dirigenziali già determinate con il D.L. vo n. 29/93, si è cominciato ad affermare che tra tali competenze dovessero ascrivere anche quelle attinenti l'aggiudicazione definitiva, tenuto conto che anche lo stesso impegno di spesa, di cui all'art.

27 del D.L. vo n. 77/95 (ora art. 183 del T.U.), poteva ormai ritenersi compreso fra le competenze tecniche.

I recenti interventi normativi sembrano ormai aver definitivamente abbattuto il muro delle competenze. A seguito dell'approvazione della L. n. 127/97, e, da ultimo, del D.L. vo n. 98/80 (a sua volta modificato dal D.L. vo n. 387/98) e dal T.U. degli Enti Locali, tutte le competenze attinenti all'esercizio della discrezionalità tecnica e gestionale sono imputate ai Dirigenti, e, per gli enti che ne siano privi, ai responsabili dei servizi.

E' appena il caso di rilevare che gli atti gestionali (che, oltre ad avere una eventuale discrezionalità tecnica implicano un ambito di discrezionalità diversa e superiore) hanno lo scopo di attuare gli indirizzi prefissati dagli organi politici. Anche dal novellato testo dell'art. 51 della Legge n. 142/90 - ora confluito nell'art. 107 del T.U. - si ricava la competenza dirigenziale per la gestione dell'intera procedura di gara, ivi compreso il momento conclusivo dell'aggiudicazione.

Così a seguito di coraggiose pronunce che annullavano le aggiudicazioni effettuate dalla Giunta (T.A.R. Puglia, Sez. II, 18.11.1997, n. 529), si è andata viepiù consolidando in dottrina e giurisprudenza la competenza dirigenziale. Inoltre lo spirito delle disposizioni contenute nella Legge n. 127/97 è stato letto, con riferimento all'ipotesi specifica, nella necessità di eliminare quelli che, di fatto si risolvevano in provvedimenti di mera ratifica, a scapito della competenza specifica del Dirigente competente.

Ciò è proprio quanto, nella fattispecie, avvertosi, laddove, ritenendosi - come ha mostrato di fare la resistente Amministrazione - la redazione del P.I.P. quale atto di mera programmazione del territorio rientrando *sic et*

simpliciter nella competenza degli organi politici (consiglio e giunta), si è tralasciato di considerare che, al di là delle scelte di natura indubbiamente politica legate alle modalità d'uso del territorio di pertinenza degli organi rappresentativi della collettività, la redazione di un siffatto piano tocca da vicino aspetti preminentemente tecnici indubbiamente pertinenti esclusivamente ai poteri di gestione della dirigenza amministrativa.

Il Collegio, preso atto che l'unico parere da seguire nell'addivenire all'affidamento dell'incarico da parte della Giunta Comunale era quello risultante dalla relazione del Responsabile del Settore Tecnico, ritiene inammissibile l'ultimo motivo del ricorso, nel quale erroneamente si suppone (sia pure in subordine) un'equiordinanza di quest'ultimo parere con quello dell'Assessore alla Pianificazione.

Alla stessa guisa, nota il Collegio, come i motivi aggiunti, dedotti dal ricorrente nella memoria depositata in giudizio in data 12 novembre 2003, si presentino tra loro incompatibili e, come tali alternativi. Infatti, con il primo, si suppone operata una conferma impropria, ossia un atto che, in quanto riproduttivo pedissequamente del provvedimento avverso con il ricorso principale, si muove nel campo dell'irrilevante giuridico, mentre, col secondo, viene dedotta altra censura avverso un atto ritenuto di conferma in senso proprio. Il Collegio ritiene versarsi nella prima ipotesi la qual cosa, a sua volta, per giurisprudenza consolidata (*ex multis*: T.A.R. Lazio, Sez. Latina, 21.3.1997, n. 230), esclude l'impugnabilità dell'atto meramente confermativo, la qual cosa rendendo *inammissibile* il dedotto motivo, con la conseguenza che, ad alcun onere di impugnativa in capo al ricorrente, alcun correlato obbligo del Collegio di pronunciarsi sul motivo in esame sussiste.

Conclusivamente, preso atto che al provvedimento di affidamento dell'incarico in oggetto, in maniera non rispettosa della normativa, generale e speciale di riferimento, la Giunta Municipale era pervenuta sulla base di un parere che non poteva né doveva assolutamente essere richiesto, andando in contrario avviso all'unico parere che, invece, doveva essere obbligatoriamente acquisito e condiviso, sì come vincolante, la pretesa del ricorrente si presenta fondata e, pertanto, il proposto gravame va accolto con il conseguente annullamento della impugnata delibera di affidamento dell'incarico.

Il Collegio deve ancora pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento danni, in forma specifica, se possibile, ovvero, per equivalente avanzata dal ricorrente in conseguenza dell'annullamento della delibera di affidamento dell'incarico.

Sul punto, deve rilevarsi che - come ammesso dallo stesso resistente Comune nella memoria depositata in giudizio in data 9.12.2003 - a cagione della pressoché definitiva esecuzione dell'incarico professionale, al ricorrente residua solo la possibilità di accedere alla tutela risarcitoria per equivalente. Preso atto di tanto, il Collegio, una volta addivenuto all'annullamento dell'avversata delibera, e ritenuto di individuare la prova della colpevolezza nell'operato dell'Amministrazione aggiudicatrice nelle modalità - censurate nei primi due motivi - assolutamente in contrasto, oltre che con una specifica previsione dell'avviso pubblico, anche con le regole di buona amministrazione ed imparzialità (Cfr art. 97 Cost.), con cui è addivenuta alla scelta dell'affidatario, ritiene raggiunta - quantomeno nell'an - adeguata prova circa la sussistenza del danno lamentato, mentre,

considerazioni analoghe a quelle sopra svolte, valgono in punto di legittimazione anche dei componenti dell'associazione professionale, rappresentata dal ricorrente ad instare per la richiesta di condanna.

Pertanto va disposta la condanna della resistente Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente di una somma a titolo di risarcimento per equivalente del danno subito a seguito del disposto annullamento della delibera di affidamento, secondo le modalità di liquidazione in dispositivo indicate.

Nei confronti del solo Comune costituito, le spese seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 6049/2003 R.G.) proposto dal Renato Cristiano, così dispone:

- a) lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti in epigrafe indicati
- b) condanna la resistente Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno subito, rinviando, per la determinazione della predetta somma - giusta il disposto dell'art. 35 del D.L. n. 31 del 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della L. n. 21 del 21 luglio 2000, n. 205 - ad un accordo delle parti, non raggiungendosi il quale, diviene esperibile il ricorso previsto dall'art. 27, I comma, numero 4) del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
- b) condanna la resistente Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2004.

ANTONIO ONORATO Presidente

VINCENZO CERNESE Primo Referendario Estensore